



**REPUBBLICA ITALIANA**

N. Reg.Sent.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 1181 Reg.Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2006

Prima, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. **1181/2006** proposto da: **SCARDINA Giuseppe Alessandro**, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, presso lo studio dei quali in Palermo, via Libertà 171, è elettivamente domiciliato,

**contro**

- l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

**e, nei confronti di**

- Di Liberto Chiara, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vincenzo Rocchè e Massimo Barrile, presso lo studio dei quali in Palermo, via P.pe di Villafranca n. 10, è elettivamente domiciliata;

**per l'annullamento, previa sospensione**

quanto al ricorso principale:

- del decreto n. 2390 del 9.5.2006 con il quale il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, ha approvato gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario assegnato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia settore scientifico disciplinare Med/28 a

seguito del quale è stata dichiarata vincitrice l'odierna controinteressata;

- dei verbali n. 1 di prima riunione del 19.1.2006, n. 2 del 27/4/2006, n. 3, n. 4 e n. 5 del 28/4/2006, e del provvedimento n.2381 del 28.4.2005, redatti dalla Commissione con i quali si è proceduto:

1) alla nomina del presidente della Commissione ed alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati;

2) della formulazione dei giudizi analitici, individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo ed alle pubblicazioni scientifiche per i candidati al concorso, previa apertura dei plichi contenenti le domande, i titoli e le pubblicazioni scientifiche inviate dai candidati e la verifica della loro regolarità;

3) alla formulazione di tre temi per la prima prova scritta;

4) alla formulazione di tre temi di carattere specifico per la seconda prova scritta;

5) alla valutazione delle prove scritte e formulazione dei relativi giudizi;

6) prova orale e formulazione dei giudizi individuali e collegiali, nonché dei giudizi complessivi finali al fine di valutare il candidato idoneo della procedura;

- del Decreto Rettoriale n. 2381 del 28.4.2005, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa sopraindicata sulla base di una delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina

priva del necessario parere preventivo del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Dipartimento del Settore Med./28, nonché della delimitazione del numero massimo delle pubblicazioni scientifiche richieste ai sensi dell'art. 2, comma 6 del DPR n. 117 del 23.3.2000.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del verbale n. 2 del 27.4.2006, con il quale la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline MED 28 della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, avrebbe individuato le pubblicazioni da valutare e quelle invece da escludere dalla valutazione;
- del medesimo verbale di gara nella parte in cui, con riferimento alle pubblicazioni presentate dall'odierno ricorrente: a) le nn. 4,5,6 sono state ritenute "bozze di stampa difformi dai requisiti di cui agli artt. 1 e 4 del bando di concorso"; b) le n.. 7,8,9,10 sono state ritenute "manoscritti difformi dai requisiti di cui agli artt. 1 e 4 del bando di concorso";
- del bando rettoriale, ove inteso nel senso di non ammettere le pubblicazioni scientifiche edite a mezzo internet;
- della delibera del 30 marzo 2005 del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella parte in cui fissa in n. 10 il numero massimo di pubblicazioni, in assenza del prescritto parere del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studi;
- ove occorra del provvedimento prot. n. 275 del 2.03.04 del

Direttore del Dipartimento di Scienze Stomatologiche “G. Messina” dell’Università degli Studi di Palermo, contenente un deliberato dei docenti afferenti al Dipartimento, in realtà non sottoscritto dagli stessi ad eccezione del Direttore.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata Di Liberto Chiara;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2007, il Referendario Agnese Anna Barone;

Udito l’Avvocato G. Immordino per il ricorrente, l’Avvocato V. Rocchè per la controinteressata e l’Avvocato dello Srtato G. Tutino per l’Università degli Studi di Palermo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

### **FATTO**

Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato, il dott. Alessandro Scardina – premesso di aver partecipato alla procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - settore scientifico Med/28 (malattie odontostomatologiche) – ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23.03.200 n.

117, dell'articolo 17 dello Statuto dell'Università e degli articoli 1 e 4 del bando della procedura in esame. (La procedura sarebbe stata indetta in mancanza della preventiva richiesta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Stomatologiche in ordine: a) alla richiesta di una unità e b) alla limitazione del numero di pubblicazioni scientifiche suscettibili di valutazione ai fini dell'esame);

2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, comma 2° del D.P.R. 23.03.2000 n. 117 in relazione all'articolo 3 della legge n. 241/1990; violazione dell'articolo 4 del bando. (La Commissione avrebbe immotivatamente ritenuto esigua la produzione scientifica del ricorrente, ed avrebbe illegittimamente valutato positivamente le nove pubblicazioni della controinteressata, nonostante tutte fossero state redatte in collaborazione con altri autori);

3) violazione dell'articolo 7 del bando. (Non sarebbe stato valutato l'incarico di coordinamento di ricerca scientifica affidato al ricorrente dalla GABA international, in contrasto con il citato articolo 7 che prevede che costituiscono titoli da valutare "... *h) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppo di ricerca*");

4) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 487/1994, per omessa comunicazione del luogo, data ora delle prove del concorso;

Con ordinanza istruttoria n. 238 del 20.06.2006 è stata richiesta un'integrazione documentale relativamente agli atti che hanno preceduto l'indizione della valutazione comparative, ai verbali contenenti i criteri di valutazione predisposti dalla commissione ed

ai verbali contenenti le valutazione eseguite nei confronti del ricorrente.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha successivamente impugnato anche gli atti depositati in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria deducendo le censure di :

1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 117/2000 in relazione alla mancata pubblicazione sul sito internet del verbale n. 2 e alla difformità di tale verbale dalla modulistica predisposta dall'Università di Palermo per le procedure di valutazione comparativa dei ricercatori;

2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del bando in relazione alla mancata valutazione di alcune pubblicazioni del ricorrente ritenute *“bozze di stampa difformi dai requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 del bando di concorso”* (relativamente alle pubblicazioni contraddistinte dai numeri 4, 5 e 6) e *“manoscritti difformi dai requisiti indicati nel bando”* (relativamente alle pubblicazioni contraddistinte dai numeri 7, 8, 9 e 10). Di contro le pubblicazioni della controinteressata sarebbero state sopravvalutate posto dalla d.ssa Di Liberto risulta sempre coautrice delle pubblicazioni prodotte;

3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, in relazione al tempo medio impiegato dalla commissione (4 minuti e 30 secondi) per ogni candidato;

4) violazione dell'articolo 17 dello Statuto dell'Università in quanto il documento depositato dall'amministrazione (deliberato dei

docenti del 02/03/2004), non può sostituire la delibera del Consiglio di Dipartimento richiesta dal citato articolo 17;

5) violazione della regola dell'anonimato nelle prove scritte in relazione alla circostanza che la grafia della controinteressata sarebbe stata ben nota al presidente della commissione con il quale la medesima svolge attività assistenziale presso il Settore di Medicina Orale - Dipartimento Scienze Stomatologiche.

La controinteressata Di Liberto Chiara si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnazione della delibera del Consiglio di Facoltà, ritenuto atto prodromico al bando in questione; ha inoltre chiesto il rigetto del gravame puntualmente controdeducendo ai motivi di ricorso.

L'amministrazione intimata ha spiegato una difesa scritta chiedendo il rigetto del ricorso posto che:

a) la procedura di valutazione comparativa è stata indetta conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.P.R. 117/2000;

b) la limitazione delle pubblicazioni valutabili è stata legittimamente deliberata dal Consiglio di Facoltà (delibera del 30/03/2005);

c) non tutte le pubblicazioni allegate dal ricorrente rispettavano i requisiti richiesti dal bando;

d) la Commissione, ha correttamente ed integralmente verbalizzato tutte le operazioni concorsuali, eseguite nel pieno rispetto delle regole procedurali dettate dal bando.

Con ordinanza n. 1091 del 26/09/2006 la domanda di

sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati è stata respinta per mancanza del danno grave e irreparabile.

Alla udienza pubblica del 26 gennaio 2007 il ricorso è stato posto in decisione.

### **DIRITTO**

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso limitatamente alla mancata impugnazione della delibera del Consiglio di Facoltà nella parte che riguarda la determinazione del reclutamento di un ricercatore, e alla tardiva impugnazione (ricorso per motivi aggiunti) della medesima delibera nella parte in cui ha fissato la limitazione delle pubblicazioni valutabili.

L'eccezione è priva di fondamento e deve essere disattesa in considerazione dell'assoluta autonomia della delibera del Consiglio di Facoltà rispetto al bando di selezione, nei confronti del quale assume natura di atto preparatorio. Essa, quindi, è stata impugnata limitatamente alla previsione contenente la fissazione del numero massimo delle pubblicazioni valutabili (integralmente conosciuta a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza istruttoria) ed ai conseguenti effetti lesivi.

Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo ed il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti viene censurata la legittimità del procedimento di indizione della procedura selettiva in questione per contrasto con l'articolo 2 del D.P.R. n. 117/2000, recante le

modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori .

La norma dispone che :”1. *Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449. ...3. Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa. 4. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale ...6. Il bando può inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati...11. Per ciascuna valutazione comparativa è nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un*

*responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente regolamento”*

A tale riguardo va rilevato che dalla documentazione depositata dall'amministrazione emerge l'esistenza della richiesta di tre procedure di valutazione comparativa per il ruolo ricercatore Med/28 (deliberazione del Dipartimento di Scienze Stomatologiche n. 275/2004); successivamente a tale richiesta il Consiglio di Facoltà ha deliberato di mettere un posto a concorso con delibera del 30/03/2005, e un altro posto con delibera del 27/04/2005; sulla base di quest'ultima il Rettore con R.D. n. 2831/2005 ha regolarmente indetto la procedura oggetto del ricorso in esame.

Nel secondo motivo del ricorso principale e nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente censura l'illegittimità della previsione contenuta nella delibera del Consiglio di Facoltà e nel bando di concorso che limita a dieci il numero delle pubblicazioni valutabili, nonché il difetto di motivazione del giudizio di esiguità espresso nei confronti della produzione scientifica del ricorrente.

A tale riguardo il Collegio ritiene che, sebbene l'articolo 2, comma 6° del D.P.R. n. 117/2002 prevede la possibilità di limitare il numero di pubblicazioni presentabili, tale facoltà debba, comunque, essere ragionevolmente esercitata e congruamente motivata, anche in relazione alla specifica disciplina oggetto della selezione, in

modo da assicurare “*l’adeguata valutazione dei candidati*”, così come prescritto dalla norma citata. Pertanto, l’aprioristica limitazione di dieci pubblicazioni valutabili, non sorretta da alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale determinazione, appare irragionevole e limitativa delle effettive possibilità di valutazione del candidato.

Ciò premesso, con specifico riferimento al presunto giudizio di esiguità della produzione scientifica del ricorrente deve essere, tuttavia, rilevato che il bando di concorso prevedeva la valutazione di un “*numero massimo di pubblicazioni in extenso: 10 (dieci), edite in riviste a diffusione nazionale ed internazionale con comitato di referees*”. Invero, dagli atti di causa emerge che la documentazione allegata dal dott. Scardina entro il termine di presentazione della domanda, non risulta conforme alla specifica prescrizione di “pubblicazione” scientifica, posto che sette dei dieci lavori costituiscono bozze di stampa o comunque articoli “*accettati per la successiva pubblicazione*”, che certamente non integrano (come puntualmente motivato dalla Commissione), tutti i requisiti di una pubblicazione in una rivista scientifica. Né può assume rilievo la circostanza che gli stessi fossero già presenti in internet (circostanza, peraltro, non indicata nella domanda di partecipazione), poiché essi comunque non rivestono il carattere ufficiale di “pubblicazione”, la quale rimane autonoma rispetto al mezzo di diffusione utilizzato. Pertanto, la commissione ha correttamente ritenuto non ammissibili le bozze e le prove di stampa

con impaginazione provvisoria.

Con il terzo motivo del ricorso introduttivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 7 del bando per la mancata valutazione dell'incarico di coordinamento di ricerca scientifica affidato dalla società GABA. Tale motivo non merita accoglimento, atteso che la relativa documentazione non è stata allegata alla domanda di partecipazione, mentre costituisce principio generale quello secondo cui nei concorsi pubblici possono essere valutati esclusivamente i titoli prodotti dai candidati entro il termine per la presentazione delle domande, essendo la regolarizzazione possibile per i soli profili di ordine formale e materiale, da cui non derivino conseguenze suscettibili di incidere sulla misura del punteggio e quindi sull'assetto della graduatoria, poiché altrimenti la *par condicio* dei candidati sarebbe indebitamente alterata.

Prive di pregio sono le censure contenute nel quarto motivo del ricorso introduttivo riguardanti la presunta omissione della comunicazione del luogo e della data delle prove, circostanza smentita dalla regolare partecipazione del ricorrente alle prove di concorso.

Da disattendere sono anche le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti relative all' omessa pubblicazione sul sito internet del verbale n. 2 contenente le valutazioni dei commissari ed alla difformità del medesimo verbale rispetto al modello standard predisposto dall'Università, considerato che non esiste alcun obbligo di pubblicazione integrale dei verbali

su internet, né la Commissione è vincolata alla compilazione dei modelli prestampati i quali costituiscono soltanto uno schema orientativo per l'espressione del giudizio finale.

E' infondato, inoltre, il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti riguardante la presunta violazione dell'obbligo di anonimato nelle prove scritte, genericamente argomentata e non assistita da alcun valido principio di prova.

Con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente censura, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, l'operato della commissione esaminatrice in base alla durata della riunione della Commissione (due ore e quarantacinque minuti) ed al numero delle operazioni effettuate (esame, ai fini dell'ammissibilità di 50 produzioni scientifiche, valutazione di 34 pubblicazioni e conseguente espressione del giudizio). L'assunto è fondato ed ampiamente condivisibile.

Sebbene possa risultare verosimile quanto sostenuto dalla difesa l'assunto dell'amministrazione resistente secondo la quale alcuni dei lavori scientifici fossero già noti ai commissari, in virtù della loro competenza specifica, il Collegio ritiene, tuttavia, che il tempo impiegato dalla Commissione non risulti congruo in relazione alle diverse operazioni materiali da compiere (verifica di ammissibilità, valutazione, individuazione dell'apporto personale nei lavori in equipe ed espressione del giudizio), e tale da ingenerare perplessità sulla correttezza dei giudizi formulati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2006 n. 3669 e Cons. Stato, sez. VI, n. 2421 del

03/05/2005 ).

Infine, le operazioni della Commissione giudicatrice devono ritenersi ulteriormente viziate in ordine al giudizio espresso nei confronti della produzione scientifica della controinteressata come dedotto nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

Non risulta, infatti, contrastato l'assunto di parte ricorrente secondo il quale la controinteressata non risulta mai quale unico o primo autore delle pubblicazioni prodotte, ma un semplice coautore, la cui collocazione in un elenco non contraddistinto dall'ordine alfabetico, rende marginale o comunque difficilmente enucleabile la collaborazione scientifica della d.ssa Di Liberto. Risulta, pertanto, viziosa la valutazione della produzione scientifica della controinteressata effettuata sulla base di una dichiarazione rilasciata esclusivamente dal Presidente della Commissione circa il presunto ruolo paritetico del contributo della d.ssa Di Liberto, senza che sia stato comunque in qualche modo argomentato, in base a criteri univoci, l'effettivo contributo ed il valore scientifico apportato dalla controinteressata nelle singole pubblicazioni valutate, alcune delle quali, peraltro, elaborate insieme al Presidente della Commissione, per le quali risulta totalmente violato il rispetto del canone fondamentale dell'imparzialità.

A tale proposito il Collegio richiama l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia da tempo, ma ancora attualmente seguito, secondo il quale *“Nei pubblici concorsi, i lavori scientifici redatti in equipe possono essere considerati come*

*titoli utili solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, in parte qua, a favore del candidato, su cui ricade l'onere di indicare la parte da lui eseguita"* (ex plurimis Cons. Stato, sez.VI, n.5701 del 24/12/2000). Inoltre, con specifico riferimento alle pubblicazioni in cui risultino più autori oltre al candidato, è stato affermato che queste possono formare oggetto di valutazione, anche qualora siano state redatte in collaborazione con i componenti della commissione giudicatrice, ma alla precisa condizione che risulti chiaramente enucleabile ed autonomamente apprezzabile l'apporto individuale e personale del candidato, tale da rivelarsi idoneo ad evidenziare la qualità scientifica e la specifica attitudine alla ricerca del medesimo candidato (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2003 n. 1615). Pertanto, la mancata esternazione da parte della Commissione parametri logici seguiti per determinare il detto apporto, vizia in radice le operazioni di valutazione delle pubblicazioni, essendo esse rappresentate, per la maggior parte, da articoli scientifici redatti in collaborazione.

All'accoglimento degli ultimi due motivi di ricorso esaminati consegue l'annullamento del decreto di approvazione degli atti della procedura comparativa, della designazione del vincitore nella persona della controinteressata Di Liberto e delle operazioni di valutazione che hanno condotto a tale designazione, nonché l'obbligo dell'Università di procedere ad una nuova valutazione comparativa ai fini della copertura del posto di ricercatore

universitario indicato in epigrafe.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e devono essere annullati, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di competenza dell'amministrazione.

In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe, ed annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di competenza dell'amministrazione.--

Spese compensate-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2007, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-----

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| - Giorgio Giallombardo | - Presidente              |
| - Agnese Anna Barone   | - Referendario, estensore |
| - Roberto Valenti      | - Referendario            |

\_\_\_\_\_ Presidente

\_\_\_\_\_ Estensore

\_\_\_\_\_ Segretario

Depositata in Segreteria il \_\_\_\_\_

Il Segretario

G.M.